

STATUTO
della
FONDAZIONE "CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA - ETS"

Premesse

"Casa dell'Immacolata" nasce per iniziativa di un giovane Sacerdote, don Emilio de Roja, inviato nel 1945 ad operare al Villaggio San Domenico, un quartiere alla periferia nord-ovest di Udine.

Con l'aiuto di privati e delle Istituzioni civili e religiose avvia un'opera di assistenza, recupero scolastico, educazione sociale, formazione professionale e avviamento al lavoro.

Nel 1952 quando nasce, "Casa dell'Immacolata" trova una sua specializzazione operativa nel campo assistenziale ed educativo di giovani e minori in situazioni di disagio.

Dapprima quale Associazione privata, nel 1977 "Casa dell'Immacolata" si costituisce come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza e, in seguito alla riforma normativa di queste Istituzioni, nel 2002 viene depubblicizzata con l'assunzione della veste giuridica di Fondazione di diritto privato assumendo nel contempo la denominazione di "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja".

Con la promulgazione del nuovo "Codice del Terzo Settore", la Fondazione, al fine di perseguire le proprie finalità statutarie, provvede a conformarsi alle nuove disposizioni di legge.

Art.1 - Costituzione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 recante "Codice del Terzo Settore" e della normativa in materia vigente, la Fondazione Ente del Terzo Settore denominata "Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja - ETS", di seguito nominata "Fondazione", con sede legale nel Comune di Udine, in via Chisimaio n. 40.

L'acronimo "ETS" è assunto nella denominazione ed in qualunque segno distintivo o comunicazione rivolta a terzi.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale, della beneficenza, dell'istruzione e della formazione.

Art 2 - Scopi

Nella realizzazione dei compiti d'Istituto, la Fondazione, nello spirito dei valori sociali del Cristianesimo, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e senza scopo di lucro, si pone a servizio della collettività, prevalentemente della Regione Friuli Venezia Giulia, sia attraverso

l'assistenza alle persone ed alle famiglie che si trovano in situazioni di fragilità, di marginalità, di disagio sociale o che presentano diverse forme di dipendenza o di precariato, sia attraverso l'orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale di minori, giovani e adulti.

In particolare la Fondazione si propone di accogliere, educare, istruire e formare sulle competenze professionali, assistere ed inserire nella società, gli adolescenti, i giovani e gli adulti che hanno difficoltà nell'integrazione sociale, in ragione delle loro condizioni sociali, economiche, familiari, e che presentano diverse forme di dipendenza o di precariato.

Art 3 - Attività strumentali

Per la realizzazione degli scopi enunciati al precedente art. 2, la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

- lett. a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii;
- lett c): prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;
- lett d): servizi finalizzati all'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i): attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;
- lett. l): attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
- lett. q): attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;
- lett. r) servizi di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lett. u) attività di beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente Statuto;
- lett. w): attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto.

Nello specifico la Fondazione può:

- gestire Comunità di accoglienza;
- promuovere e gestire percorsi di istruzione, formazione professionale, aggiornamento e riconversione professionale, a favore di minori, giovani e adulti anche nell'ambito delle categorie di svantaggio sociale;
- promuovere e sostenere attività organizzate in forma di volontariato e cooperazione sociale che rientrano nelle finalità di solidarietà sociale della Fondazione, anche attraverso attività ricreative e sportive dilettantistiche.

La Fondazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, individuate con successiva

determinazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

La Fondazione, a supporto delle proprie attività di interesse generale, può altresì organizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

Nella sua attività la Fondazione non farà mai alcuna discriminazione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali.

Art 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili della dotazione iniziale e di quelli eventualmente successivamente acquisiti;
- da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Fondazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 5 - Fondo di gestione

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- dai contributi pubblici e privati;
- da erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti da privati;
- da attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017;
- da ogni altra entrata non destinata ad incremento del patrimonio.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 15 giugno dell'esercizio successivo. Il bilancio consuntivo deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale di interesse generale e quella relativa alle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle prime.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo, per ogni attività di raccolta pubblica di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, oltre che alla conservazione, valorizzazione ed implementazione del patrimonio.

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Segretario generale.

Art 8 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Arcivescovo di Udine.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non oltre il secondo mandato. La carica decorre dalla data della prima adunanza del Consiglio di amministrazione.

I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica sino alla data di naturale scadenza del mandato.

Alla scadenza naturale o anticipata del mandato, il Presidente in carica promuove la ricostituzione del Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Statuto.

Nell'ipotesi di anticipata cessazione per qualsivoglia motivo dalla carica di uno o più Consiglieri, il Presidente in carica ne promuove la sostituzione ai sensi del presente Statuto. Il nuovo Consigliere rimane in carica sino alla scadenza originaria del Consiglio di amministrazione.

La carica di Consigliere è assunta ed assolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta in relazione alla carica stessa.

Art. 9 - Compiti e poteri

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dalla Legge o dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- elegge nel proprio seno il Vicepresidente;
- delibera l'assetto organizzativo del personale della Fondazione;
- adotta il contratto collettivo di lavoro ritenuto più consono all'assetto organizzativo-istituzionale della Fondazione per disciplinare il rapporto di lavoro con il proprio personale dipendente;
- può conferire mandati e procure, anche ad estranei alla Fondazione, per il compimento di singoli atti o categorie di atti, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio;
- nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, stabilendo modalità e limiti di esercizio;
- approva i regolamenti interni inerenti il funzionamento della Fondazione;
- approva il bilancio d'esercizio corredato della relazione annuale del Collegio dei revisori dei conti;
- delibera le modifiche statutarie;
- delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sull'accettazione delle donazioni o dei lasciti, nonché sugli acquisiti e le alienazioni di beni immobili;

- cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione con i più ampi poteri di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni.

Art. 10 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria e straordinaria, su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, oppure mediante posta elettronica o telefax, ovvero con consegna a mano ai singoli Consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dandone avviso, con le medesime modalità, anche al Collegio dei revisori dei conti.

Nei casi urgenti, a giudizio del Presidente, la convocazione può essere fatta telefonicamente almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

In assenza delle indicate formalità di convocazione, il Consiglio di amministrazione si considera regolarmente convocato quando sono presenti tutti i suoi componenti e quelli del Collegio dei revisori dei Conti.

Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione della metà più uno dei membri del Consiglio di amministrazione; ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere la verifica del numero legale per la validità delle adunanze.

Il Consiglio di amministrazione assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modifiche statutarie sono deliberate con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri.

Le votazioni si fanno per appello nominale e, per pratiche relative a persone, a voti segreti.

Le delibere del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle che, ai sensi della normativa vigente, richiedano approvazioni esterne.

Delle adunanze del Consiglio di amministrazione viene redatto il relativo verbale dal Segretario generale o, in caso di sua assenza, da un Consigliere all'uopo incaricato dal Presidente.

I verbali del Consiglio di amministrazione sono trascritti in ordine cronologico, su apposito libro tenuto a cura del Segretario generale e sono sottoscritti da chi presiede il Consiglio e dal Segretario estensore del verbale.

Ogni membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti ha il diritto di consultare il verbale e di trarne copia, con il limite dettato dall'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

Le copie e gli estratti del verbale sono accertati, con la dichiarazione di conformità, con firma del Segretario generale.

Art. 11- Presidente

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Fondazione, sia di fronte a terzi che in giudizio. Nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di amministrazione, può delegare la firma sociale al Segretario generale e/o Direttori di servizio, determinandone i limiti e le modalità di esercizio;

- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, svolgendo altresì compiti di coordinamento dell'attività consiliare;
- esercita tutti i poteri allo stesso delegati dal Consiglio di amministrazione, svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività della Fondazione, vigila sull'esecuzione delle delibere e, in generale, sull'andamento della Fondazione;
- predispone, coadiuvato dal Segretario generale, il bilancio annuale dell'attività della Fondazione;
- invia annualmente per conoscenza all'Arcivescovo di Udine il bilancio d'esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- nell'ambito dell'assetto organizzativo adottato dalla Fondazione, delibera l'assunzione del personale dipendente, determinandone le retribuzioni, le promozioni, le rimozioni e il collocamento a riposo;
- nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza può assumere, nell'interesse esclusivo della Fondazione, ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal componente più anziano in carica nel Consiglio di amministrazione; in caso di parità di carica, prevale l'età.

Il Presidente ha facoltà di conferire mandati e di delegare uno o più dei suoi compiti, inclusa la rappresentanza in atti e contratti, ad altro Consigliere, al Segretario generale, ad altro dipendente ovvero a estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti, fatte salve le materie non delegabili per legge o ai sensi del presente Statuto.

Art. 12 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Arcivescovo di Udine ed è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

L'incarico è conferito a persone scelte tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ed ha durata quinquennale, con possibilità di riconferma per non oltre il secondo mandato. La carica decorre dalla data dell'adunanza di insediamento del Collegio.

I Revisori dei conti restano in carica sino alla data di naturale scadenza del mandato. Entro tale data il Presidente in carica della Fondazione promuove la ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del presente Statuto.

Nell'ipotesi di cessazione per qualsivoglia motivo dalla carica di uno o più Revisori dei conti, il Presidente in carica ne promuove la sostituzione ai sensi del presente Statuto. Il nuovo Revisore dei conti rimane in carica sino alla scadenza originaria del Collegio dei Revisori dei conti.

Al Collegio dei Revisori dei conti, organo di controllo, è affidata altresì la revisione legale dei conti, ai sensi e nei limiti indicati nell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento.

Nei casi previsti dalla legge, esercita la revisione legale dei conti, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni.

I verbali del Collegio dei revisori dei conti sono trascritti su apposito registro tenuto a cura del Collegio stesso con le modalità da questi determinate.

Sentito l'Arcivescovo di Udine, ai membri del Collegio dei Revisori dei conti può essere attribuito un compenso.

Art. 13 – Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Segretario Generale:

- svolgere funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'intera struttura organizzativa della Fondazione, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, gestire gli affari correnti attenendosi alle direttive del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
- sovrintendere alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria della Fondazione;
- intervenire, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione redigendone i verbali;
- coadiuvare il Presidente, dal quale direttamente dipende, nell'assicurare il funzionamento della Fondazione;
- presenziare alle attività di verifica e controllo del Collegio dei revisori dei conti;
- esercitare ogni altra funzione attribuitagli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente, proporre gli altri provvedimenti non delegatigli ritenuti necessari per il buon funzionamento della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario generale sono svolte ad interim dal Presidente o dal Consigliere da questi delegato.

Art. 14 – Materie di disposizioni regolamentari

Costituiscono materia di disposizioni regolamentari:

- le norme circa le nomine, le attribuzioni e le mansioni nonché i diritti e doveri del personale dipendente e collaboratore;
- le modalità di ammissione e dimissione dei minori e di altri bisognosi all'assistenza della Fondazione;
- la disciplina interna, l'igiene, la pulizia e quanto altro opportuno per regolare l'andamento delle varie attività della Fondazione;
- i rapporti col "volontariato" singolo od associato;
- quant'altro venga ritenuto opportuno per il buon andamento della Fondazione e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Art. 15 - Estinzione e scioglimento

La Fondazione si estingue nei casi e con le modalità previste dal Codice civile e dalle altre particolari norme di legge al tempo vigenti.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione è devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore che persegua

finalità analoghe. In mancanza il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale o ad altro ente indicato dalla legge al tempo vigente.

Art. 16 – Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile, le altre norme di legge vigenti in materia, in particolare quelle del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii recante “Codice del Terzo Settore”, e i principi generali dell’ordinamento giuridico.

VISTO: IL PRESIDENTE